

Legge 29 dicembre 2022, n.197

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025***

[\(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43\)](#)

La Legge di Bilancio per il 2023, approvata dal Consiglio dei ministri il 21 novembre 2022, ha ricevuto il via libera definitivo del Senato il 29 dicembre 2022.

Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, sono pubblicati in [GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43](#).

L'ammontare complessivo della manovra è pari a 35 miliardi di euro, di cui gran parte, circa 21 miliardi di euro, sono stati stanziati per interventi contro il caro bollette a favore di famiglie e imprese.

Di seguito un'analisi delle principali misure previste nella manovra di interesse per la filiera delle costruzioni.

Bonus Edilizi

La norma interviene modificando i contenuti dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 (attualmente in fase di conversione) ampliando la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento** della detrazione prevista a partire dal 2023. In particolare, la disciplina del 110 per cento si applica:

- Per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del **25 novembre** risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), come già previsto a legislazione vigente
- Per gli interventi effettuati dai **condomini** per i quali la **delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data **anteriore al 19 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a condizione che per tali interventi, **alla data del 31 dicembre 2022**, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**; In sostanza laddove vi sia una delibera assembleare anteriore al 19 novembre, attestata tramite autocertificazione dell'amministratore o del condomino, valgono le CILA presentate entro il 31 dicembre 2022.
- Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la **delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022**, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e a condizione che per tali interventi, **alla data del 25 novembre 2022**, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**; Per tutte quelle delibere condominiali effettuate tra il 19 e il 24 novembre rimane ferma la data del 25 novembre per la presentazione della CILA.

- Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Tabella riepilogativa Superbonus:

Tipologia di immobile	Requisiti oggettivi	Percentuale ammessa
Condomini – UI da 2 a 4 anche se posseduti da unico proprietario	Nessuna condizione legata a reddito e diritto di proprietà	90% per spese sostenute nel 2023 70% per spese sostenute nel 2024 65% per spese sostenute nel 2025
Condomini	Delibera assembleare antecedente 19 novembre 2022 e presentazione CILA entro il 31 dicembre 2022; Delibera assembleare dal 19 al 24 novembre 2022 e presentazione CILA entro il 25 novembre 2022.	110% per spese sostenute nel 2023
UI da 2 a 4 anche se posseduti da unico proprietario	Presentazione CILA entro il 25 novembre	110% per spese sostenute nel 2023
Edifici oggetto di Interventi di demolizione e ricostruzione ³	Presentazione istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022	110% per spese sostenute nel 2023
Singole Unità Immobiliari	-Nessuna condizione legata a reddito e diritto di proprietà; 30% dell'intervento complessivo al 30 settembre 2022	110% per spese sostenute entro 31/03/2023
Singole Unità Immobiliari (villette)	- Contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto di reale godimento; - unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - reddito di riferimento non superiore a 15000€ legato a quoziente familiare.	90% per spese sostenute nel 2023
IACP – Cooperative di abitazione a proprietà indivisa	60% dei lavori al 30 giugno 2023	110% per spese sostenute nel 2023 ⁴
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale (Onlus, ApS e Adv)	I soggetti del terzo settore devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - esercizio di servizi socio-sanitari e assistenziali , e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso; - immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito	110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025

³ "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico...

⁴ GU n° 160 del 6 luglio testo coordinato del DL n 59 con novità sul superbonus per persone fisiche, IACP e condomini

Altre scadenze confermate e inserite dalla precedente legge di bilancio 2021:

Altri Incentivi	Percentuale ammessa	Scadenza
Bonus Casa - Ecobonus Sismabonus	50% 65% 50%-70%-75%-80%-85%	31/12/2024
Cessione del credito - sconto in fattura Bonus Minori Cessione del credito sconto in fattura Superbonus		31/12/2024 31/12/2025
Bonus abbattimento barriere architettoniche € 40.000 x UI per edifici composti da due a otto € 30.000 x UI per edifici superiori a otto	75%	31/12/2025 ⁵
Interventi su aree Sisma dal 2009	110%	31/12/2025
Bonus mobili e grandi elettrodomestici a seguito di interventi di recupero del patrimonio edilizio	50% max 8000 € ⁶ 50% max 5000 €	31/12/2023 31/12/2024

Sempre in tema di bonus ricordiamo che è in fase di conversione il DL 176/2022 recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Aiuti quater) all'interno del quale sul tema "cessione dei crediti" la norma ha introdotto la previsione di fruire dei crediti di imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione e di sconto inviate all'AE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, in 10 anni su richiesta del fornitore o del cessionario.

Interventi per l'efficiamento energetico

La norma, riconosce la **detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in aree o strutture non pertinenziali**, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd interventi trainanti), sempre che questi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fermo restando il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari dalle organizzazioni non lucrative, per tali interventi l'applicazione della disciplina del comma 16-ter, che estende la detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.

⁵ Proroga dal 2022 al 2025 della detrazione fiscale nella misura del 75 per cento

⁶ Incremento delle detrazioni fiscali prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici da € 5000 a € 8000 per il 2023

Detrazioni per barriere architettoniche

La norma, **proroga dal 2022 al 2025 la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche** in edifici già esistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini e per le unifamiliari.

Al fine di agevolare gli interventi è stata introdotta una agevolazione per l'approvazione dei lavori in esame in sede di assemblea condominiale stabilendo che i lavori devono essere deliberati con una maggioranza dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

La norma reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione.

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016),

In particolare, si **incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili** di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, si dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del predetto Fondo. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti.

Si stabilisce che i prezzari regionali aggiornati infrannualmente possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 e che per le medesime finalità, le regioni, entro 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Allo scopo di provvedere all'individuazione della platea dei beneficiari potenziali delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, si fa espresso riferimento alle procedure di affidamento di lavori disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tra le procedure ammesse rientrano anche gli accordi quadro ovvero gli affidamenti a contraente generale.

Si precisa la natura residuale delle risorse del Fondo. Pertanto, prima di procedere alla presentazione di una domanda di accesso al Fondo per fronteggiare eventuali fabbisogni emergenti dall'aggiornamento dei prezziari, le stazioni appaltanti devono necessariamente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico dei rispettivi interventi nonché, laddove presenti, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezziari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali.

Inoltre, si definiscono le classi prioritarie di interventi che possono accedere alle risorse del Fondo nonché l'ordine di priorità da rispettare qualora l'entità delle richieste di accesso pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo che costituiscono limite di spesa.

Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Si chiarisce che tra i soggetti cui si applicano le disposizioni in esame rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D. Lgs. 50/2016.

Si interviene sulla disciplina (prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017) relativa alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, nella parte in cui si prevede che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali citate hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati. L'intervento operato dalla norma in esame è volto ad integrare la disposizione richiamata precisando che, nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione il divieto di talune operazioni societarie ("sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali") disposto dall'art. 14, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 175/2016.

Disposizioni in materia di revisione prezzi

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce delle **disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti**, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

Si prevede l'adozione di prezzari aggiornati e i maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. In caso di insufficienza delle risorse, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e al Fondo per l'adeguamento dei prezzi nel 2022, accedono al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse al medesimo assegnate, ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa. Tali disposizioni si applicano anche ai lavori i cui bandi o avvisi sono pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia del riconoscimento dell'incremento dei prezzi è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati è stato modificato il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 al fine di chiarire che la disposizione circa l'utilizzo dei prezzari aggiornati dalla stazione appaltante si applica in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 e non a quelli già aggiudicati ovvero efficaci dalla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, viene modificato il comma 12 del medesimo articolo 26 al fine di prevedere l'estensione di un anno (fino al 31 dicembre 2023) dell'applicazione dell'incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31 dicembre 2023 in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. le cui opere sono in corso di esecuzione.

Infine si modifica il comma 13 sempre dell'articolo 26 che relativamente alle istanze presentate e all'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Tale termine viene esteso di un anno prevedendo il triennio 2022-2024.

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare

Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, è introdotta la possibilità di detrarre, dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'IVA sul corrispettivo per l'acquisto di immobili residenziali di classe energetica A

e B ceduti – nell’anno 2023 – da imprese di costruzione e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

La detrazione complessiva è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Presupposti soggettivi, oggettivi e temporali:

- i) Il cedente deve essere la società che ha costruito l’immobile residenziale o un OICR; il cessionario sempre e solo una persona fisica;
- ii) L’acquisto deve riguardare immobili residenziali in classe A e B;
- iii) L’acquisto deve perfezionarsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (per il *principio di cassa* non saranno detraibili acconti IVA su corrispettivi versati nel 2022 anche se relativi ad acquisti che si perfezionano nel 2023)

La misura replica quanto già previsto dalla L. 208/2015 per gli acquisti effettuati nell’anno 2016, poi prorogato agli acquisti nell’anno 2017; auspicabile che ai fini operativi della presente misura siano adottati i chiarimenti già al tempo forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 27 aprile 2018 7/E in ordine all’ambito di applicazione di tale agevolazione (nozione di impresa costruttrice, estendibilità alle pertinenze acquistate contestualmente, divieto di cumulo con altre agevolazioni in tema di Irpef).

Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Al fine di assicurare il recupero e la **riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stata stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione**, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

Rifinanziamento di Fondi per l’edilizia giudiziaria

Viene autorizzata la **spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e 50 milioni di euro per l’anno 2027 per l’adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari**, anche con riferimento alla normativa antincendio, e per finanziare gli interventi finalizzati all’efficientamento energetico e all’analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l’ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l’acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

APE sociale

Viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'operatività del cd. APE sociale (di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della citata legge).

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 234 del 2021 (ai sensi del quale l'APE sociale è accessibile anche ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla legge n. 234 del 2021.

Inoltre, per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni, anziché 36) si applicano anche per l'anno 2023.

Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica e cammini religiosi

Con una **dotazione di 10 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica**

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

La definizione delle modalità attuative del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 il fondo istituito con legge di bilancio 2022 per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti «cammini» religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano.

Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni

La norma, al fine di favorire gli investimenti, incrementa i contributi a favore degli enti locali di 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, previsti dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade.

Viene inoltre istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Strade sismi

La norma autorizza una **spesa complessiva di 400 milioni per il periodo 2023-2027, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia).**

